Conto corrente col la posta

Anno 79° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 7 aprile 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(1057)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938-XVI, n. 256.

Incorporazione dell'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale, con sede in Gorizia, nella Cassa di risparmio di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri di cui al predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare speciali norme per il riordinamento creditizio della provincia di Gorizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale, con sede in Gorizia, è incorporato nella Cassa di risparmio di Gorizia, di cui costituirà una speciale sezione con patrimonio proprio e gestione distinta.

Detta sezione è autorizzata a continuare l'esercizio del credito fondiario nel territorio nel quale operava l'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale e sarà regolata dalle norme del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Essa curerà, altresì, il regolare andamento delle operazioni in essere alla data dell'incorporazione, la quale non pregiudica, in modo alcuno, i diritti e i doveri, sia dei mutuatari che dei portatori di cartelle.

Art. 2.

Alla sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia è attribuito il capitale di fondazione dell'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale, ammontante a tre milioni di lire e un fondo di riserva di cinquecentomila lire. Il residuo fondo di riserva generale, le riserve speciali e tutti gli altri fondi patrimoniali dell'Istituto incorporato vengono trasferiti alla Cassa di risparmio di Gorizia, che garantisce le operazioni di credito fondiario della propria sezione.

Art. 3.

Alla data che sarà indicata con decreto del Ministro per le finanze, la Cassa di risparmio di Gorizia verserà in unica soluzione la somma che, giusta liquidazione da farsi col decreto medesimo, risulterà ancora dovuta a tale data, per capitale ed interessi, da parte dell'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale per il debito verso il Tesoro dello Stato dipendente dalla decisione del Ministero delle finanze del 15 settembre 1931.

La Cassa di risparmio di Gorizia depositerà, inoltre, presso l'Istituto di emissione, nel termine e per l'importo che saranno stabiliti con lo stesso decreto di cui al comma precedente, titoli di Rendita italiana 5 % con vincolo a favore del Tesoro dello Stato, a garanzia del pagamento, in valuta di riscatto, delle partite non ricuperabili sulle anticipazioni in conto risarcimenti dei danni di guerra eseguite dall'Istituto di credito fondiario predetto, ai sensi del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2113.

Art. 4.

La Cassa di risparmio di Gorizia è sostituita nei diritti e negli obblighi dell'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale verso il proprio personale. Essa utilizzerà tale personale di preferenza per i servizi della sezione di credito fondiario, salve le riduzioni o sostituzioni che, a suo esclusivo giudizio discrezionale, riterrà necessarie, fermi i diritti acquisiti dal personale medesimo.

Art. 5.

La Cassa di risparmio di Gorizia è assoggettata, per tutti gli effetti, all'amministrazione straordinaria prevista dalle disposizioni del capo II, titolo VII, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si procederà alla nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria e del Comitato di sorveglianza.

Art. 6.

Le ulteriori modalità per l'attuazione dell'incorporazione, di cui all'art. 1, anche per quanto riguarda le gestioni annesse all'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale,

nonchè le nuove norme statutarie della Cassa di risparmio di Gorizia e della sua sezione di credito fondiario, saranno approvate con decreto del Capo del Governo, su proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Alla incorporazione anzidetta è applicabile l'art. 52 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Art. 7.

In caso di liquidazione della Cassa di risparmio di Gorizia i fondi patrimoniali residuanti, dopo saldate tutte le passività, saranno devoluti all'Amministrazione provinciale di Gorizia, per essere destinati a scopi di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938-XVI, n. 257.

Approvazione del Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione firmato fra l'Italia ed il Regno serbo-croato-sloveno il 14 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione, stipulato fra l'Italia ed il Regno serbo-croato-sloveno il 14 luglio 1924;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione firmato fra l'Italia e il Regno serbo-croato-sloveno il 14 luglio 1924.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti dal Protocollo anzidetto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 14. — MANCINI.

Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e il Regno dei serbi-croati-sloveni firmato in data 14 luglio 1924.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier et compléter de la manière suivante le Traité de commerce et de navigation signé à Belgrade entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes-Croates-Slovènes le 14 juillet 1924.

I. — Le Gouvernement italien renonce au droit conventionnel de 20 dinars or par quintal, établi à la liste Annexe *A* au Traité de commerce et de navigation susdit, pour la position du tarif yougoslave:

- ex 135 – Lait stérilisé ou condensé, même avec sucre; lait en poudre.

II. — Les droits conventionnels établis dans la liste Annexe *A* au Traité susdit pour les positions suivantes sont modifiés comme suit:

N. du tarif yougoslave	MARCHANDISES	Droits d'entrée (en dinars or) par quintal
ex 34	Fleurs cueillies pour ornement et pour bouquets, épanouies ou en boutons; feuilles et rameaux avec fleurs et fruits: frais	150
ex 517	Perles en émail ou en verre (conterie) même simplement enfilées sur des fils de matière textile pour en faciliter l'emballage et le transport: peintes, dorées ou argentées	40

III. — A la liste Annexe *A* au Traité susdit est ajoutée la position suivante:

N. du tarif yougoslave	MARCHANDISES	Droits d'entrée (en dinars or) par quintal
ex 328	Fiocco. . . . . *Remarque*. – Le «fiocco» est assujetti à la taxe de contrôle de la position du tarif yougoslave n. 272.	5

Le présent Protocole Additionnel a effet à partir du 1er juillet 1937. Il sera ratifié et les instruments de ratifications seront échangés à Belgrade.

Il reste toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application, à titre provisoire, par échange de Notes, dans le plus bref délai possible.

Il restera exécutoire jusqu'à l'échéance du Traité du 14 juillet 1924 auquel il se rapporte.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Rome, le 15 octobre 1937.

CIANO B. CHRISTIC

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1938-XVI, n. 258.

Distacco della Pretura di Ponza e del comune di Ventotene dalla circoscrizione del Tribunale di Napoli e loro aggregazione al Tribunale di Littoria, ed istituzione della Pretura di Calatafimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 568, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2374, col quale i comuni di Ponza e di Ventotene sono stati distaccati dalla provincia di Napoli e riaggregati a quella di Littoria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di far coincidere la circoscrizione giudiziaria con quella amministrativa per quanto riguarda la Pretura di Ponza ed il comune di Ventotene; e di istituire la sede della pretura nel comune di Calatafimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1938-XVI la Pretura di Ponza è distaccata dal Tribunale di Napoli ed assegnata al Tribunale di Littoria.

Dalla stessa data il comune di Ventotene è distaccato dalla Pretura di Napoli ed assegnato alla Pretura di Ponza.

La sede distaccata di pretura istituita nel comune di Ventotene è mantenuta quale sede distaccata della Pretura di Ponza.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1938-XVI è istituita la sede della pretura nel comune di Calatafimi, con giurisdizione sui comuni di Calatafimi e di Vita.

Dalla stessa data, il comune di Calatafimi è distaccato dalla Pretura di Castellammare del Golfo e il comune di Vita è distaccato dalla Pretura di Salemi.

Art. 3.

Alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, relative al numero ed alle sedi delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture del Regno, ed alla circoscrizione territoriale delle Preture, e successive varianti, sono apportate, in conseguenza delle variazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, le modificazioni contenute nelle corrispondenti tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1938-XVI tutti gli atti, le istruzioni ed i giudizi che si sarebbero dovuti iniziare, secondo la circoscrizione attualmente in vigore, davanti al Tribunale di Napoli per quanto attiene al territorio del Mandamento di Ponza, davanti alla Pretura di Castellammare del Golfo per quanto attiene al territorio del comune di Calatafimi, e davanti alla Pretura di Salemi per quanto attiene al territorio del comune di Vita, si dovranno iniziare rispettivamente davanti al Tribunale di Littoria ed alla Pretura di Calatafimi.

La trattazione degli affari in corso alla data del 1° luglio 1938-XVI sarà proseguita fino al 31 agosto 1938-XVI, rispettivamente davanti al Tribunale di Napoli e davanti alle Preture di Castellammare del Golfo e di Salemi, secondo la circoscrizione attualmente in vigore.

Col 1° settembre 1938-XVI, avrà piena attuazione la nuova circoscrizione secondo le modificazioni stabilite col presente decreto.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche agli affari relativi al territorio della sede distaccata di Ponza, nel comune di Ventotene, già dipendente dalla Pretura di Napoli e mantenuta quale sede distaccata della Pretura di Ponza.

Sono richiamate in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, ritenendosi sostituite alle disposizioni della legislazione abrogata, ivi richiamate, quelle corrispondenti della legislazione vigente, e alle date 1° luglio e 30 settembre 1923, quelle di 1° luglio e 31 agosto 1938-XVI, ed in corrispondenza modificati tutti gli altri termini ivi menzionati.

Art. 5.

Dal 1° luglio 1938-XVI, il numero dei magistrati nei Tribunali di Napoli e di Littoria e nelle Preture di Calatafimi e Varallo, il numero dei funzionari di cancelleria nelle Preture di Calatafimi e di Castellammare del Golfo ed il numero degli ufficiali giudiziari nelle Preture di Calatafimi e di Caserta, sono determinati dalle tabelle *C, D, E* ed *F*, annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Le predette tabelle sostituiscono quelle corrispondenti e relative alle piante organiche di cui ai Regi decreti 15 dicembre 1936-XV, n. 2157, 23 ottobre 1930, n. 1427 ed al R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1849.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 17. — MANCINI.

TABELLA *A*.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI NAPOLI.

Afragola, Barra, Capri, Casoria, Castellammare di Stabia, Frattamaggiore, Gragnano Ischia, Marano di Napoli, Marigliano, Napoli, Ottaviano, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Procida, Sant'Anastasia, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO.

TRIBUNALE DI TRAPANI.

Alcamo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Partanna, Salemi, Trapani.

CORTE DI APPELLO DI ROMA.

TRIBUNALE DI LITTORIA.

Fondi, Gaeta, Littoria, Minturno, Ponza, Priverno, Sezze, Terracina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *B*.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.

TRIBUNALE DI NAPOLI.

Pretura di Napoli.

Napoli.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO.

TRIBUNALE DI TRAPANI.

Pretura di Calatafimi.

Calatafimi, Vita.

Pretura di Castellammare del Golfo.

Castellammare del Golfo.

Pretura di Salemi.

Salemi.

CORTE DI APPELLO DI ROMA.

TRIBUNALE DI LITTORIA.

Pretura di Ponza.

Ponza, Ventotene.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *C*.

TRIBUNALI	Magistratura giudicante				Pubblico Ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore del Re	Proc. del Re aggiunto	Sost. Proc. del Re
Littoria	1	—	—	6	1	—	1
Napoli	1	17	1	80	1	1	20
Roma	1	15	1	82	1	1	24
Velletri	1	—	—	6	1	—	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *D*.

PRETURE	Pretori o Pretori aggiunti
Calatafimi	1
Varallo	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA *E*.

PRETURE	Primo Cancelliere o Cancelliere con funzioni direttive	Cancellieri in sottordine ed aiutanti
Calatafimi	1	—
Castellammare del Golfo	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Guardasigilli:
SOLMI.

TABELLA F_4

PRETURE	Ufficiali giudiziari
Calatafimi	1
Caserta	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1938-XVI, n. 259.

Revoca della concessione delle ferrovie Piacenza-Carpaneto-Lugagnano e Castel San Giovanni-Pianello della rete delle Ferrovie Elettriche Piacentine ed approvazione della convenzione 11 novembre 1937-XVI con la Società italiana di ferrovie e tramvie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la concessione di costruzione e di esercizio delle Ferrovie Elettriche Piacentine limitatamente alle linee Piacenza-Carpaneto-Lugagnano con diramazione Lusurasco-Fiorenzuola e Castel S. Giovanni-Pianello accordata alla Società italiana di ferrovie e tramvie mediante convenzione 26 gennaio 1930 approvata e resa esecutoria con R. decreto 28 febbraio 1930, n. 253.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata l'11 novembre 1937-XVI tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società italiana di ferrovie e tramvie per la definizione di tutti i rapporti in dipendenza della parziale revoca della concessione delle linee di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La spesa di L. 3.749.000, occorrente per il pagamento alla Società italiana di ferrovie e tramvie del compenso di cui all'art. 1 della suddetta convenzione, graverà sul capitolo 82, parte straordinaria, del bilancio del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio corrente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI.

Nomina del Cavaliere dott. Luigi Federzoni, presidente della Reale Accademia d'Italia, a presidente dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 giugno 1933-XI, n. 669, convertito nella legge 11 gennaio 1934-XII, n. 68, concernente l'istituzione dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Cavaliere dott. Luigi Federzoni, presidente della Reale Accademia d'Italia, è nominato presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1938 - Anno XVI
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 163. — PIRRONE.

(1271)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Conferma in carica di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti dell'Istituto per il credito navale, con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduti gli articoli 24 e 55 dello statuto dell'Istituto per il credito navale con sede in Roma;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Decreta:

I signori gr. uff. Clemente Potenza e gr. uff. barone Filippo Tucci sono confermati sindaci effettivi dell'Istituto per il credito navale, con sede in Roma, per l'anno 1938.

Il gr. uff. Clemente Potenza è delegato anche per la firma dei titoli.

I signori comm. dott. Giuseppe Del Vecchio e cav. uff. dott. Aldo Silvestri Amari sono confermati sindaci supplenti del detto Istituto, per l'anno 1938.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce
Presidente del Comitato dei Ministri: MUSSOLINI.

(1273)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto l'art. 52 dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità con sede in Roma;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Decreta:

I signori gr. uff. Vincenzo Rogari e comm. dott. Alfredo Salimei sono confermati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità con sede in Roma, per l'anno 1938.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce
Presidente del Comitato dei Ministri: MUSSOLINI.

(1274)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1938-XVI.

Proroga dei termini per l'applicazione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo da iscriversi nei bilanci preventivi per l'esercizio 1938-XVI.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302;
Visto l'art. 10 del R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1716;
Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1937-XV;

Decreta:

I termini stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 4 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1937-XV sono ulteriormente prorogati per la durata di tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ALFIERI.

(1266)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1938-XVI.

Nomina dell'on. prof. dott. Giuseppe Landi a presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale per il triennio 1937-40.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 dello statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, approvato con decreti Ministeriali 26 ottobre 1934-XII e 21 gennaio 1937-XVI;

Ritenuto che per il compimento del prescritto periodo di carica occorre rinnovare la nomina del presidente del Patronato;

Veduto il decreto Ministeriale di pari data, che nomina il nuovo Consiglio direttivo e il nuovo Collegio dei sindaci del Patronato stesso;

Sentito il Segretario del P. N. F.;

Decreta:

L'on. prof. dott. Giuseppe Landi, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, è nominato presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale per il triennio 1937-1940.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(1250)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Nomina degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

In relazione a quanto è previsto dall'art. 12 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, il Ministero della guerra dispone che siano prese in esame le domande presentate dalla entrata in vigore del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397 (27 gennaio 1936) fino a tutto il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione, purchè dette domande vengano redatte in conformità delle leggi sul bollo e siano corredate dei documenti indicati nel predetto art. 12.

Le domande che per qualsiasi ragione fossero già state restituite agli interessati, perchè irregolari, perchè sprovviste della necessaria documentazione o per altri motivi, dovranno, a seconda dei casi, essere rinnovate o completate dei documenti mancanti, entro il termine di scadenza sopra specificato.

Tutti coloro che aspirano alla nomina (fatta eccezione per i magistrati e i cancellieri a riposo della giustizia ordinaria e militare e per le altre persone indicate dalla lettera c) dell'art. 10 della legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818) dovranno specificare nella domanda il grado cui aspirano. Potranno anche dichiarare, se credono, che, non trovando posto nell'organico del grado indicato, accettano la nomina ad un grado inferiore.

(1252)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 76

del 4 aprile 1938-XVI

Titolo	Valore
Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,45
Francia (Franco)	58,30
Svizzera (Franco)	435,75
Argentina (Peso carta)	4,70
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,34
Danimarca (Corona)	4,2165
Norvegia (Corona)	4,746
Olanda (Fiorino)	10,52
Polonia (Zloty)	358,95
Portogallo (Scudo)	0,8586
Svezia (Corona)	4,8675
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,125
Id. 3,50% (1902)	71,225
Id. 3 % Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,075
Id. Id. 5 % (1936)	93,475
Rendita 5% (1935)	93,60
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,075
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	102,875
Id. Id. 5 % Id. 1941	103,225
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	92,625
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	92,20
Id. Id. 5 % Id. 1944	98,675

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1937-XV, col quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Sant'Elpidio a Mare;

Veduti i propri provvedimenti in data 20 luglio 1937-XV e 18 gennaio 1938-XVI, con i quali venivano rispettivamente nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate di due mesi le loro funzioni;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate di mesi due a decorrere dal giorno 20 marzo 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1208)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di S. Agata dei Goti (Benevento), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 23 marzo 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di S. Agata dei Goti (Benevento), in liquidazione, il sig. dott. Ferdinando Carbone è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(1297)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villa di Baggio (Pistoia).

Nella seduta tenuta il 25 marzo 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villa di Baggio (Pistoia) il sig. rag. Francesco Calcagno è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(1298)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agraria di S. Biagio Platani (Agrigento), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 25 marzo 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agraria di S. Biagio Platani (Agrigento), in liquidazione, il sig. Filippo Roccaforte è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(1299)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Alì Marina (Messina).

Nella seduta tenuta il 15 marzo 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Alì Marina (Messina) il sig. avv. Francesco Quattrocchi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(1301)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Consorzio agrario cooperativo di Segni (Roma).

Nella seduta tenuta il 28 marzo 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza del Consorzio agrario cooperativo di Segni (Roma) il signor Antonio Guidaldi di Cesare è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(1302)

Avviso di rettifica.

Nell'elenco contenente le nuove denominazioni delle Casse rurali ed artigiane, annesso al provvedimento del Capo dell'Ispettorato, in data 7 febbraio 1938-XVI, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dello stesso mese, n. 40, le seguenti denominazioni debbono leggersi come appresso:

a pag. 12: Cassa rurale ed artigiana di S. Agata di Scarperia in luogo di Cassa rurale ed artigiana di Scarperia;
Cassa rurale ed artigiana « S. Gaudenzo » di Rimini, in luogo di Cassa rurale ed artigiana di S. Fortunato di Rimini;

a pag. 19: Cassa rurale ed artigiana di Mosorrofa invece di Cassa rurale ed artigiana di Cataforio;

a pag. 23: Cassa rurale ed artigiana di Nanno in luogo di Cassa rurale ed artigiana di Tassullo.

(1300)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.